



Determina n. 10/2021

Prot. n. 0036569

**OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola** (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), **da "A" a "B"** ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola** (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO il Regolamento CE n. 627/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

VISTA la D.G.R.V. n. 200 del 24/02/2021 recante "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: *Ruditapes decussatus* e *Ruditapes philippinarum* (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019.

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A"

VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

PRESO ATTO dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Rapporto di Prova n. 21BAT\_U/3300 del 19/06/2021 di cui al campione di **Vongola** (*Chamelea gallina*) prelevato in data 15/06/2021 con n. di verbale 050504-2100060703B dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'ambito di monitoraggio 04M005, risultato non conforme per E. coli (330 MPN/100g)

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di **DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola** (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume

Livenza a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola** (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

#### **PRESCRIVE**

1. A tutela della salute pubblica la **DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola** (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Vongola** (*Chamelea gallina*), classificati nell'ambito 04M005 (tratto di mare da 0,3 miglia a 3 miglia, da foce fiume Livenza a foce fiume Sile) fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei molluschi bivalvi vivi nell'ambito considerato

2. la Città Metropolitana di Venezia, la Capitaneria di Porto di Caorle e di Jesolo-Cavallino e le Forze dell'Ordine cui viene notificata la Determina sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Determina
3. il Servizio Veterinario dell'AULSS 4 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto
4. la violazione della presente Determina è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)

#### **DISPONE**

che copia della presente Determina 10/2021 sia notificata a:

**CO.GE.VO Venezia**

**cogevove@legalmail.it**

**nonché alle cooperative della pesca e CSM operanti nel territorio dell'AULSS 4 Veneto Orientale**

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Caorle e di Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di Caorle, Eraclea e Jesolo e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Caorle**
- **Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

Avverso al presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione amministrativa del provvedimento stesso.

**Il Direttore Generale**  
**dott. Mauro Filippi**  
Firmatario: Mauro Filippi

Data: 21/06/2021 15:50:04 GMT